RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO - LEGGE

"Aggiornamento delle disposizioni per l'allentamento delle misure di gestione dell'epidemia da Covid-19"

Eccellenze,
Ill.mi Segretari di Stato,
Ill.mi Consiglieri,

Il nuovo decreto legge si rende necessario, vista la positiva evoluzione dei casi sintomatici e dei contagi dovuti all'epidemia da COVID-19 nella Repubblica di San Marino, per ridurre ulteriormente le restrizioni nella Repubblica. Queste finalità sono meglio dettagliate nell'**articolo 1** comma 1. Al comma 2 sono indicate ulteriori proroghe delle disposizioni dei precedenti DL non in contrasto con l'attuale mentre, al comma 3, si definiscono, ai fini del presente Decreto Legge, gli stati di: vaccinato, non vaccinato e non vaccinabile.

L'**articolo 2** detta disposizioni generali per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Nei vari commi si specificano le disposizioni sulle mascherine specificando che dal 7 Giugno l'uso della mascherina all'esterno non è più obbligatorio ma solo vivamente consigliato. Al comma 5 si modificano le caratteristiche dell'assembramento che passa da 4 persone a meno di 1 metro e mezzo a 10 persone a meno di un metro. Nei commi successivi si dettagliano le attività degli organi istituzionali, delle riunioni e assemblee, il gioco delle carte che torna possibile così come le somministrazioni di alimenti e bevande a buffet. Si ribadisce che le dichiarazioni sullo stato di appartenenza allo stesso nucleo famigliare, di essere vaccinato o non vaccinabile afferiscono alla responsabilità personale.

All'**articolo 3** vengono dettate le disposizioni in materia di ingresso nella Repubblica di San Marino per i provenienti da paesi diversi dall'Italia e da Città del Vaticano o che abbiano effettuato soggiorni al di fuori di questi nei 14 giorni precedenti, fissandone le modalità di accesso in base alle determinate peculiarità. Viene specificato inoltre che, ove sarebbe previsto, il tampone non è obbligatorio per i bambini minori di 10 anni. Vengono inoltre regolamentati gli spostamenti da e per la Repubblica sulla base delle misure restrittive di contenimento vigenti in territorio italiano.

L'**articolo 4**, aggiorna le disposizioni sull'attività motoria in particolare sull'uso delle docce che viene meglio specificato.

L'**articolo 5** posticipa ulteriormente per il settore privato, l'avvio del lavoro agile alla fine dell'Emergenza Sanitaria e proroga a tale data le modalità di cui all'art. 6 del D.D 24 luglio 2020 n.122. Gli accordi di "lavoro dal domicilio" stipulati ai sensi del medesimo

Decreto, dovranno essere trasformati in accordi sul lavoro agile entro trenta giorni dalla stessa decorrenza.

L'**articolo 6,** dedicato alla scuola, esenta dall'uso della mascherina personale docente, non docente e studenti vaccinati, sia all'interno sia all'esterno degli edifici scolastici. Decade l'obbligo di mascherina al banco per tutti gli studenti di ogni ordine e grado senza distinzioni tra vaccinati e non vaccinati. Nel caso in cui non siano presenti condizioni favorevoli ad evitare il contagio (arieggiamento e distanziamento), la mascherina dovrà essere comunque indossata ed è facoltà dei Dipartimenti preposti di modificare le superiori prescrizioni emanando apposita circolare, qualora se ne ravvisi la necessità.

L'**articolo 7** illustra gli ulteriori allentamenti nei luoghi della cultura che devono essere concordate con il Dipartimento Prevenzione ISS e la Protezione Civile. Per gli eventi, le manifestazioni all'aperto e al chiuso verrà emanato dalla Reggenza un nuovo regolamento su proposta del Dipartimento Prevenzione ISS e della Protezione Civile specificando che le feste con ballo possono essere svolte solo all'aperto con accesso ai soli vaccinati o un tampone negativo nelle ultime 48 ore. Dal 14 giugno le feste con ballo potranno svolgersi anche al chiuso.

L'**articolo 8** aggiorna le indicazioni sull'obbligo di vaccinazione del personale sanitario e socio sanitario al fine di tutelare la sicurezza del lavoratore e del pubblico assistito. Si introduce per il personale che decide di non vaccinarsi, e che non è ricollocabile, la speciale indennità di sospensione di 600€ al lorde delle relative imposte e dei relativi contributi salvo la disponibilità a svolgere attività socialmente utili (ASU). E' data la possibilità anche di usufruire delle ferie e dei permessi maturati nel 2020 e non ancora goduti.

L'**articolo 9** aggiorna le disposizioni per la presentazione delle domande in inserimento nelle graduatorie per l'insegnamento introducendo nella legge 41 del 17 luglio 1979 un apposito articolo che aggiorna le modalità di accesso alle graduatorie per l'insegnamento nelle Scuole. Nello specifico il primo comma esonera chi è già iscritto per l'anno 20/21 a ripresentare la domanda negli anni successivi, il secondo comma specifica che è possibile integrare il proprio fascicolo con documentazione relativa a nuovi titoli acquisiti o variazioni dei dati. Al comma 3 si aggiornano le disposizioni per la formazione delle graduatorie tenendo conto dei precedenti due commi e, ai commi 4 e 5, specifica come comportarsi per iscriversi alla graduatoria di un ulteriore insegnamento oppure per farsi depennare. Al comma 6 si precisa che, per la privacy, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritta al momento della prima registrazione permane valida anche per gli anni successivi. I successivi commi dettagliano che: chi non fosse iscritto per l'anno scolastico 20/21 è comunque tenuto ad iscriversi per accedere alle graduatorie; la Commissione che forma le graduatorie può correggere errori materiali; le disposizioni di questo articolo aggiuntivo si applicano anche ad ADETE ed EDUCAT.

All'**articolo 10** stabilisce diverse proroghe nei termini collegati alla sanatoria straordinaria: concessione edilizia in sanatoria straordinaria fino al 31 gennaio 2022; presentazione della documentazione; pagamento delle sanzioni; rivede i termini delle dilazioni di pagamento.

L'**articolo 11** al fine di favorire la ripresa delle imprese interne impone, per gli appalti pubblici emessi dall'AASLP, la partecipazione solo di imprese sammarinesi singolarmente o in ATI o in consorzi fra imprese sammarinesi. Unica eccezione è quando le imprese sammarinesi non sono in grado di svolgere l'appalto richiesto, in tal caso è ammessa la cessione dell'appalto ad aziende estere. Tali disposizioni sono in vigore fino al 31 dicembre e, comunque, sino al perdurare dell'emergenza sanitaria.

L'**articolo 12** riassume le sanzioni per i trasgressori di quanto disposto dal presente Decreto Legge che sono: 500€ per il mancato rispetto delle disposizioni sulla mascherina o sulla mobilità da e per l'Italia; 1.000€ per la violazione delle disposizioni sull'ingresso o il rientro in Repubblica dall'estero; da 1.000 a 2.000€ per tutte le altre violazioni. Sono previste oblazioni volontarie, fidejussioni o confisca della patente di guida o altro documento d'identità per i non residenti e la sospensione della licenza per le attività economiche che reiterano le infrazioni.

L'**articolo 13** specifica una serie di abrogazioni di disposizioni superate o in contrasto con il presente Decreto Legge.

Il Segretario di Stato

Roberto Ciavatta

Firmato digitalmente da: Roberto Ciavatta
Organizzazione: PARSM/01
Data: 14/06/2021 11:07:30

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino
info.sanita@gov.sm - **www.sanita.sm**
Tel. +378 (0549) 883040